

Oristano, li 07/02/2024

**Delibera N. 1 del 07/02/2024**

**Oggetto:** Ricognizione delle società partecipate dall'Ordine di Oristano e degli Enti strumentali detenuti o partecipati".

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
Dott.ssa Giulia Roberta Urracci ( <i>Presidente</i> )	x	
Dott.ssa Anna Paola R. Chergia ( <i>Vice -Presidente</i> )	x	
Dott. Giua Stefano ( <i>Segretario</i> )	x	
Dott. Cristian Fadda ( <i>Tesoriere</i> )	x	
Dott. Antonio Lugliè ( <i>Consigliere</i> )	x	
Dott. Alberto Manca ( <i>Consigliere</i> )		x
Dott. Pasqualino Tammaro ( <i>Consigliere</i> )	x	
Dott. Simone Puddu ( <i>Consigliere</i> )	x	
Dott. Marco Secondo Gerardi ( <i>Consigliere</i> )		x

Il Consiglio dell'Ordine :

- visto il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- vista la comunicazione trasmessa dal Consiglio Nazionale in data 16/12/2019 prot. 4989 e della Rete Professioni Tecniche del 10/12/2019 prot 352/2019 con oggetto «Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018 (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 – TUSP- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Aggiornamenti»;
- considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla normativa prevista dal D.Lgs 175/2016 è frutto di un'interpretazione estensiva del predetto testo legislativo, non univoca e qui non condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione dei soggetti destinatari della normativa, all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli Ordini professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti tanto di carattere privatistico che pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli Organi Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in oggetto;
- accertato che questo Ordine possiede una partecipazione nella società **GAL MARMILLA con sede a BARADILI per l'importo di € 200,00 pari allo 0,09% del capitale sociale**, come meglio precisato e specificato nel documento di analisi che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante;

- che, anche qualora l'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 fosse applicabile, non ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo e ricorrendo invece quelli dell'art. 4 quanto alle attività ammesse, non sarebbe comunque necessario predisporre un piano di razionalizzazione di detta partecipazione societaria;
- dato atto, a fini informativi, che l'Ordine stesso detiene partecipazioni a Fondazioni, Consulte od altri organismi strumentali

**DELIBERA**

- di approvare il documento di analisi Allegato A) della presente delibera;
- di procedere all'invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta ricognizione.

Oristano, 07/02/2024

f.to Il segretario

f.to Il Presidente





CS Scanned with CamScanner

